

**CONVENZIONE
TRA
L'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA,
E
L' Organizzazione di Volontariato (OdV)/La Cooperativa /La Società**

**PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO IN FORMA
ESTEMPORANEA IN REGIONE LOMBARDIA**

LE PARTI:

- l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito denominata AREU), con sede operativa in Milano, Via Alfredo Campanini n. 6, Cod.Fisc. e P. IVA 03128170135, in atto rappresentato dal Dr. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28/03/1955, in qualità di Direttore Generale *pro-tempore*

E

- L'OdV/La Cooperativa /La Società _____ (di seguito denominata Contraente), con sede in _____, Via _____ n. __, Cod.Fisc. e P. IVA _____, in atto rappresentato da _____, nato a _____ il __/__/19__, in qualità di legale rappresentante *pro-tempore*

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(oggetto della convenzione)

- a) La presente convenzione regola lo svolgimento delle attività di soccorso sanitario extraospedaliero in forma estemporanea STANDARD/ASSOCIATA (lasciare solo la tipologia interessata) con **un mezzo di soccorso di base (MSB)**. La sede di partenza del MSB è sita nel comune di (vedi Allegato n°1).
- b) Il Contraente è tenuto a garantire la disponibilità del servizio come definito nelle specifiche dell'allegato 1 e comunque nel rispetto delle condizioni minime garantite di seguito riportate conformemente alla tipologia di Convenzione sottoscritta:
- **disponibilità di un mezzo** di soccorso per un minimo di 32 ore a settimana se si tratta di convenzione STANDARD, fatta eccezione di convenzione Standard attivata da un soggetto che è titolare di Convenzione Continuativa diversa dall'h24 per la quale

il monte ore di disponibilità minima settimanale è proporzionale alle ore non coperte dalla convenzione continuativa (Es. Convenzione Continuativa h12 – rimanenti ore per la standard estemporanea pari a 12 quindi disponibilità minima settimanale per l'estemporanea pari a 16h e così via),

- **disponibilità di un mezzo** nell'ipotesi di Convenzione Associata non è richiesta una disponibilità minima
 - **sospensione del servizio** per un massimo di 20 giorni (corrispondenti a 160 h lavorative)/anno, previo avviso all'Articolazione Aziendale Territoriale (AAT) di riferimento di almeno 15 giorni rispetto al primo giorno di sospensione (vedi modulo AREU n°149 "Gestione convenzione estemporanea");
 - **la disponibilità del mezzo** deve essere garantita per almeno 60 (sessanta) minuti dall'orario di inserimento nel sistema informatico della SOREU;
 - **la disponibilità del mezzo** di soccorso comporta l'impegno per il Contraente ad effettuare tutte le missioni di soccorso e trasporto, richieste dalla Sala Operativa Regionale di Emergenza Urgenza (di seguito SOREU), nell'area di riferimento in cui i tempi di intervento risultano essere competitivi.
 - **L'equipaggio minimo richiesto per le Convenzioni Estemporanee standard deve essere pari a 3 soccorritori**
 - **L'equipaggio per le Convenzioni Estemporanee Associate deve garantire almeno il numero di soccorritori previsto dalla Convenzione Continuativa associata (es. Continuativa h24 con 2 soccorritori dalle 6:00 alle 22:00 e 3 soccorritori dalle 22:00 alle 6:00, la corrispondente estemporanea associata deve garantire almeno 2 soccorritori dalle 6:00 alle 22:00 e 3 soccorritori dalle 22:00 alle 6:00).**
- c) Eventuali deroghe ai requisiti minimi sopra indicati sono riportati nell'allegato n°1 "Caratteristiche specifiche Convenzione Estemporanea", alla presente convenzione.
- d) Gli interventi di soccorso e trasporto sono effettuati con un'ambulanza classificata "SOCCORSO SANITARIO AMBULANZA" (vedi DGR n. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.), eventuali diverse tipologie di mezzo sono riportati nell'allegato n°1 "Caratteristiche specifiche Convenzione Estemporanea", alla presente convenzione.
- e) L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle disposizioni legislative e dagli altri atti normativi in vigore e successive modificazioni e/o integrazioni.
- f) Il servizio è svolto dal Contraente con personale, mezzi e sedi operative nel rispetto della

normativa vigente in materia.

Articolo 2
(disciplina del rapporto)

- a) Il rapporto tra le parti è regolato dalla presente convenzione e dai relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale.
- b) Il rapporto convenzionale è altresì regolato, per quanto non previsto dal codice civile, dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.
- c) Il Contraente è tenuto nell'erogazione delle prestazioni richieste, ad attenersi scrupolosamente alle prescrizioni previste in materia dalla normativa e dai regolamenti nazionali e regionali e s'impegna ad applicare le disposizioni di AREU, anche attraverso il recepimento di procedure e istruzioni operative specifiche.
- d) Presso le AAT vengono istituiti tavoli tecnici di confronto con i Contraenti o i loro delegati per la soluzione di eventuali problematiche derivanti dall'applicazione di procedure o protocolli operativi, per l'espletamento del servizio e nei rapporti con le stesse.
- e) L'AREU, anche tramite la AAT, s'impegna a valutare eventuali problematiche evidenziate dal Contraente riguardanti i rapporti con le Strutture Sanitarie pubbliche e private coinvolte operativamente e, nei limiti della sua competenza, ad intervenire a scopo risolutivo.

Articolo 3
(prestazioni di intervento sanitario)

- a) Gli interventi di soccorso e trasporto sanitario d'urgenza sono disposti dalla SOREU a favore di tutte le persone che si trovano sul territorio della Regione Lombardia e nelle aree limitrofe, senza oneri a carico degli stessi.
- b) Il Contraente effettua le prestazioni previste dalla presente convenzione senza oneri da parte degli utenti.
- c) Il Contraente ha l'onere di comunicare, secondo le modalità e attraverso i sistemi tecnologici messi a disposizione da AREU, l'inizio e il termine della disponibilità del mezzo di soccorso. È fatto altresì obbligo al Contraente di registrare, attraverso l'uso dei sistemi informatici/tecnologici forniti da AREU, nel momento in cui rende disponibile il mezzo, le generalità complete di tutto l'equipaggio. Qualsiasi malore/incidente/infortunio coinvolga uno o più componenti dell'equipaggio in turno, deve essere immediatamente comunicato alla SOREU. Al verificarsi di tali ipotesi il mezzo verrà tolto dall'operatività fino all'eventuale ripristino.
- d) Fatto salvo quanto previsto all'Articolo 1, Il Contraente s'impegna altresì, per quanto di sua

competenza, a garantire l'uscita del mezzo nel minor tempo possibile dalla ricezione dei dati di attivazione del servizio da parte della SOREU e, comunque, nel rispetto delle seguenti indicazioni:

- **Per missioni in codici non urgenti, “verde” e “bianco”:** entro tre minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 23.59, entro quattro minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 05.59;
 - **Per missioni in codici urgenti, “giallo” e “rosso”:** entro due minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 06.00 e le ore 23.59, entro tre minuti nella fascia oraria compresa tra le ore 00.00 e le ore 05.59.
- e) Il ripristino, la pulizia e l'eventuale disinfezione e sanificazione del mezzo, al termine della missione, devono essere effettuati con le modalità previste da AREU, anche in relazione a specifiche situazioni (es. epidemie, pandemie, allerta NBCR).
Qualora le suddette operazioni non fossero possibili nella Struttura Sanitaria di destinazione o in altro luogo dove è stata eseguita la missione, il mezzo sarà considerato non operativo fino al ripristino.
- f) Fatte salve specifiche disposizioni impartite dal personale di SOREU, durante le operazioni di soccorso, le decisioni e le responsabilità dello svolgimento della missione sono assunte dal Soccorritore Referente per la SOREU.
- g) Sui mezzi utilizzati, le funzioni di Soccorritore Referente per la SOREU sono svolte da uno degli operatori presenti, ad esclusione dell'autista soccorritore già impegnato nelle manovre di guida.
- h) In presenza di équipe MSA (sul luogo dell'evento in posto o a seguito di un rendez-vous), l'équipe MSB deve attenersi alle indicazioni del personale sanitario del MSA.
- i) L'autista-soccorritore del MSB è responsabile:
- della condotta di guida, che deve avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada e nel rispetto delle comuni regole di prudenza e diligenza;
 - dell'itinerario dall'uscita del mezzo di soccorso fino all'arrivo sul luogo dell'evento, indipendentemente dalla presenza di strumenti di navigazione;
 - del corretto parcheggio del mezzo durante il soccorso;
 - del raggiungimento della Struttura Sanitaria di ricovero e cura o di altra destinazione indicata dalla SOREU.
- j) Nel corso del trasporto l'autista soccorritore dovrà attenersi alle indicazioni impartite dalla

SOREU e/o dal Soccorritore Referente per la SOREU e, se presente sul mezzo, dal personale sanitario del MSA, qualora strettamente correlate alle condizioni cliniche del paziente.

I trasporti devono essere effettuati seguendo il percorso più veloce, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni fisiche o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo.

- k) Il Contraente ha il divieto assoluto di ricevere e gestire in proprio le chiamate di soccorso sanitario di urgenza/emergenza e quindi deve attivarsi affinché l'utenza si rivolga direttamente al "NUE (Numero Unico Europeo dell'Emergenza) 112"; ha altresì il divieto assoluto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come interlocutore diretto per l'emergenza sanitaria.
- l) Il Contraente deve applicare le indicazioni di AREU, fornite attraverso la documentazione prescrittiva (documenti, regolamenti, procedure, istruzioni operative, modulistica) dalla stessa predisposta e messa a disposizione ai Contraenti; deve, altresì, applicare le indicazioni fornite da AREU attraverso comunicazioni/note inerenti specifici aspetti del soccorso. Il Contraente deve tempestivamente rendere disponibile quanto sopra (documentazione prescrittiva e comunicazioni/note), nella versione originale, a tutti i soccorritori e deve verificare, per quanto di competenza e con le modalità ritenute più opportune, l'applicazione delle indicazioni contenute. Il Contraente e tutte le persone fisiche afferenti allo stesso non devono divulgare tale documentazione all'esterno della propria organizzazione (è, pertanto, tassativamente vietato procedere alla pubblicazione della stessa su siti internet o su altri canali di comunicazione con l'esterno dell'Organizzazione).
- m) Per ogni intervento di soccorso l'équipe del mezzo deve inviare gli "stati" di avanzamento della missione di soccorso in tempo reale attraverso gli strumenti e le modalità definite da AREU.
In caso di mancato funzionamento degli strumenti in dotazione, l'equipaggio è tenuto a registrare manualmente gli orari relativi alle missioni effettuate.
- n) L'equipaggio deve fornire alla SOREU le informazioni relative all'intervento, utilizzando gli strumenti tecnologici in dotazione e secondo le modalità indicate nella documentazione prescrittiva fornita da AREU. Deve, inoltre, comunicare alla SOREU al termine della missione (o durante la stessa, ove necessario) qualsiasi evento significativo occorso durante la stessa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: caduta della persona soccorsa dalla barella, malfunzionamento di apparecchiature, atti di violenza nei confronti dei componenti dell'équipe, incidente del mezzo di soccorso);
- o) Il Contraente si impegna al rispetto delle procedure definite da AREU (uso della piattaforma

GAMES) per quanto riguarda il servizio reso in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche o quant'altro, pur essendo attività non ricompresa nella presente convenzione.

Articolo 4 **(personale)**

- a) Ai fini della realizzazione del servizio oggetto della presente convenzione il Contraente garantisce l'impiego di personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e a fornire ad AREU l'elenco del personale impiegato, costantemente aggiornato, attraverso la piattaforma dedicata (DB Soccorritori) messa a disposizione da AREU.
- b) L'equipaggio del mezzo di soccorso può essere composto solo da soccorritori certificati con una numerosità corrispondente a quanto previsto dall'allegato 1; è ammesso al massimo una unità in addestramento. Il numero complessivo massimo è comunque di quattro unità.
- c) Il Contraente si impegna ad ospitare, su indicazione della SOREU, occasionalmente, sui mezzi di soccorso convenzionati personale sanitario o tecnico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale ovvero in via straordinaria, con altro personale dichiarato indispensabile per una più efficace gestione dell'intervento di soccorso.
- d) Qualora il numero complessivo di operatori e pazienti e relativi accompagnatori a bordo del mezzo di soccorso non sia compatibile col numero massimo di persone trasportabili, l'Autista del mezzo può modificare, sentita la SOREU la composizione dell'equipaggio. La SOREU si farà carico dell'eventuale recupero del personale rimasto in loco.
- e) Il Contraente si impegna a vigilare attentamente e ad intervenire tempestivamente affinché:
 - il personale degli equipaggi abbia in dotazione ed utilizzi correttamente i Dispositivi di Protezione Individuale;
 - risulti esposto, sulla divisa in dotazione agli equipaggi, il tesserino di identificazione individuale.
- f) Il Contraente si impegna a sottoporre alle visite mediche di idoneità previsto dalla normativa vigente, il personale che impiega per l'attività oggetto della convenzione.
- g) L'età del personale che opera a bordo dei mezzi di soccorso convenzionati deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente.
- h) L'autista soccorritore degli MSB deve aver superato il percorso formativo, previsto dalla normativa vigente, idoneo alla preparazione per la guida delle autoambulanze nei servizi di emergenza e avere acquisito almeno sei mesi di esperienza nella qualifica di soccorritore, avere una conoscenza dettagliata della zona di operatività, avendo comunque capacità

nell'utilizzo dei sistemi di navigazione, cartacei e strumentali di bordo, per raggiungere il luogo dell'evento anche al di fuori del territorio di ordinaria competenza.

- i) L'autista di MSB si impegna al recupero di tutto il materiale utilizzato sul luogo dell'evento in collaborazione con il restante personale se non altrimenti impegnato nel soccorso; fermo restando la responsabilità del personale sanitario in merito alla messa in sicurezza di presidi che per la loro particolarità possono comportare rischio biologico (a titolo esemplificativo e non esaustivo: taglienti, aghi ecc...).
- j) A bordo dei mezzi non può essere impiegato, salvo casi eccezionali, preventivamente autorizzati da AREU, personale diverso da quello di cui ai precedenti punti e che non abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5

(mezzi di soccorso)

- a) Il Contraente mette a disposizione per l'espletamento del servizio le seguenti tipologie di mezzi:
 - Autoambulanze di tipo A: individuate al 2° comma dell'art. 1 e nell'allegato tecnico al D.M. del Ministero dei Trasporti n. 553/87;
 - Autoambulanze di tipo A1: individuate nel D.M. del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 487/97.
 - Autoambulanze di tipo B: individuate al 2° comma dell'art. 1 e nell'allegato tecnico al D.M. del Ministero dei Trasporti n. 553/87 – solo se espressamente previste nell'allegato 1 ed autorizzate da AREU;
- b) Per quanto attiene il mezzo utilizzato, il Contraente ha cura di comunicare l'eventuale sostituzione ad AREU, fornendo copia della SCIA specifica inviata all'ATS di competenza (vedi DGR n. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.). Si precisa che Salvo casi di forza maggiore è ammesso un solo cambio nel corso periodo convenzionale
- c) Tenuto conto di quanto previsto nell'Allegato n°1 "Caratteristiche specifiche Convenzione estemporanea", nelle ore di disponibilità è obbligo del Contraente sostare con mezzo ed equipaggio presso il luogo di stazionamento dichiarato.
- d) Al momento della messa in servizio, AREU provvede con proprio personale a ispezionare il mezzo che deve essere già munito della relativa SCIA inviata all'ATS di competenza (vedi DGR n. X/5165 del 16.05.2016 e s.m.i.).

Articolo 6

(apparecchiature - attrezzature in dotazione)

- a) Il Contraente s'impegna a dotare i propri mezzi delle apparecchiature, dei dispositivi e dello strumentario sanitario e tecnico, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e da quanto indicato nella documentazione prescrittiva o specificatamente richiesto/autorizzato da AREU e da eventuali deroghe/variazioni previste dall' Allegato n°1 "Caratteristiche specifiche Convenzione estemporanea".
- b) Il Contraente s'impegna a rispettare le disposizioni legislative e normative relative alle attrezzature ed alle apparecchiature e ad assicurarne la funzionalità, l'affidabilità e l'aggiornamento del software associato alle stesse (ove necessario), esonerando AREU da ogni qualsivoglia responsabilità per ogni malfunzionamento delle medesime.
- c) L'AREU, l'attraverso le sue AAT può mettere a disposizione del Contraente apparecchiature aggiuntive rispetto a quelle previste, con oneri a totale carico di AREU. Il Contraente deve utilizzare le predette attrezzature aggiuntive con la dovuta diligenza e secondo le modalità stabilite dall'AREU, segnalando tempestivamente alla stessa ogni anomalia di funzionamento ed inviando specifica comunicazione all'AAT di riferimento che provvederà all'eventuale sostituzione. Gli oneri relativi all'assicurazione delle attrezzature aggiuntive fornite da AREU, sono a carico dell'AREU. Il Contraente è responsabile in caso di smarrimento delle attrezzature fornite dalla AAT e degli eventuali danni causati alle medesime per dolo o colpa grave.
- d) Entro 30 giorni dal termine del rapporto convenzionale, Il Contraente è tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, tutte le attrezzature e le apparecchiature messe a disposizione da AREU.
- e) Il Contraente si impegna ad esporre sul mezzo, utilizzato per l'espletamento del servizio in convenzione, i contrassegni di AREU come da indicazioni riportate nella documentazione prescrittiva della stessa; i contrassegni sono forniti direttamente da AREU.

Articolo 7

(Sistemi di comunicazione a bordo del mezzo)

- a) AREU, attraverso le sue AAT, si impegna a fornire le apparecchiature ritenute necessarie, che dovranno essere installate (ove previsto) a bordo del mezzo di soccorso utilizzato dal Contraente.
- b) È a carico di AREU l'onere della prima installazione delle apparecchiature sull'automezzo; le modalità e i tempi dell'installazione sono concordati tra AREU e Il Contraente. La manutenzione di tali apparecchiature rimarrà a carico di AREU fatto salvo l'addebito al Contraente dei costi sostenuti al verificarsi delle circostanze previste al punto d).Gli oneri relativi ad eventuali

trasferimenti (per sostituzione mezzo) delle apparecchiature su un nuovo automezzo, previa formale autorizzazione di AREU, sono a carico della stessa.

- c) I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature, a seguito di smarrimento o danneggiamenti dovuti a dolo o colpa grave del Contraente, sono a totale carico dello stesso. In caso di furto o di incidente stradale, il costo derivante dall'acquisto, il ripristino o la riparazione della dotazione delle apparecchiature fornite è a carico di AREU, fatta salva l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità del Contraente.
- d) La modalità di impiego delle apparecchiature è regolamentata dalla documentazione prescrittiva o da specifiche disposizioni di AREU.
- e) Il Contraente si impegna a far utilizzare le apparecchiature solo al personale della propria Organizzazione o al personale del Servizio Sanitario Regionale.
- f) Entro 30 giorni dal termine del rapporto convenzionale, il Contraente è tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, tutte le apparecchiature messe a disposizione da AREU.

Articolo 8

(dotazioni tecnologiche nella sede operativa)

- a) AREU sulla base di proprie esigenze e valutazioni può fornire nella postazione operativa del Contraente l'apparecchiatura informatica, quali personal computer, monitor, stampante, ad esclusione dei consumabili, nonché un apparato di telefonia fissa dedicata, allo scopo di aumentare la qualità del sistema del soccorso sanitario dell'Emergenza ed Urgenza.
In questo caso Il Contraente è tenuto all'utilizzo delle medesime secondo le istruzioni di AREU. La rete dedicata per le comunicazioni con le SOREU (se fornita) è protetta dall'accesso di utenti non autorizzati: ogni utilizzo della rete, non conforme alle procedure operative, rappresenta una violazione della presente convenzione.
- b) Il Contraente deve fornire un numero telefonico e un indirizzo e-mail, consultabile dalla sede operativa, al fine di garantire in alternativa, in qualsiasi momento, la ricezione, da parte del personale in servizio presso la postazione, delle comunicazioni inerenti il servizio.
- c) I costi relativi alla sostituzione o riparazione delle apparecchiature, a seguito di danneggiamento dovuto a dolo o colpa grave del Contraente, sono a totale carico dello stesso. In caso di furto il costo derivante dall'acquisto e il ripristino della dotazione delle apparecchiature fornite è a carico di AREU, fatta salva l'ipotesi in cui sia accertata la responsabilità del Contraente.

Articolo 9
(obbligo nei confronti del personale)

Il Contraente è obbligato:

- a) a osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale. In particolare Il Contraente deve assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività medesima, nonché per la responsabilità civile verso i terzi;
- b) a applicare per le varie categorie di personale interessate tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge relative sia ai volontari sia ai dipendenti.

Articolo 10
(formazione del personale)

- a) Il Contraente si impegna a garantire la formazione dei soccorritori esecutori, secondo la regolamentazione regionale vigente e la specifica documentazione prescrittiva di AREU.

Articolo 11
(Documentazione relativa all'attività di soccorso oggetto di convenzione)

- a) Per ogni persona soccorsa, l'équipe del MSB deve compilare la "relazione di soccorso MSB" (in formato cartaceo e/o elettronico, secondo le indicazioni fornite da AREU) e provvedere all'inserimento dei dati richiesti attraverso gli strumenti tecnologici messi a disposizione da AREU. Il format della relazione di soccorso MSB, unico a livello regionale, è fornito da AREU. Poiché la relazione di soccorso costituisce documentazione sanitaria di AREU, le modalità di compilazione, gestione e conservazione e scarto sono stabilite dalla stessa AREU attraverso la documentazione prescrittiva, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente.
- b) E' fatto divieto al Contraente di utilizzare la relazione di soccorso per finalità diverse da quelle definite dall'AREU e di procedere autonomamente allo scarto; in relazione a tale attività, Il Contraente deve rivolgersi alla AAT di riferimento.
- c) In caso di smarrimento, furto, deterioramento o manomissione delle relazioni di soccorso conservate dal Contraente per conto dell'AREU, il Contraente è tenuto a dare tempestiva e formale notizia, entro 12 ore, all'AAT di riferimento e alla Direzione Sanitaria AREU e ad effettuare la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
- d) E' tassativamente vietata la compilazione di documentazione ulteriore rispetto alla relazione di soccorso, contenente dati relativi alla persona soccorsa e alle prestazioni erogate.

E' ammessa la compilazione di documentazione, ove previsto dal Contraente, finalizzata esclusivamente alla registrazione dei dati amministrativi inerenti la missione (es. orari, km percorsi, esito missione).

- e) Al Contraente non è consentito gestire in proprio qualunque richiesta ricevuta da terzi, avente ad oggetto informazioni, dati, notizie, documenti riguardanti l'attività di convenzione, fatta eccezione per quanto richiesto formalmente dall'Autorità Giudiziaria; in tal caso Il Contraente è tenuto a fornire riscontro e a dare tempestiva e formale notizia all'AAT di riferimento.
- f) Con specifico riferimento alle richieste di relazioni di soccorso (documentazione sanitaria AREU) avanzate da terzi (compresa l'Autorità Giudiziaria), Il Contraente deve reindirizzare il soggetto richiedente alla AAT territorialmente competente per l'evento, la quale provvederà a gestire le predette istanze con le modalità indicate dalla documentazione prescrittiva AREU. In caso di sequestro ai sensi dell'art. 253 comma 1 del Codice di Procedura Penale, Il Contraente è tenuto a fornire all'Autorità Giudiziaria la/le relazione/i di soccorso richiesta/e e a dare tempestiva e formale notizia all'AAT di riferimento.
- g) Il Contraente è tenuto a fornire, su richiesta di AREU o della SOREU o della AAT ogni informazione, dato, notizia, documento riguardanti l'attività oggetto di convenzione.
- h) Entro 30 giorni dal termine del rapporto convenzionale, Il Contraente è tenuto a consegnare alla AAT di riferimento, con modalità concordate con la stessa, le relazioni di soccorso MSB conservate per conto di AREU. E' tassativamente vietato al Contraente detenere copia delle relazioni di soccorso una volta concluso il rapporto convenzionale. In caso di mancata restituzione delle relazioni di soccorso, detenute dal Contraente, entro il termine stabilito, AREU procederà a segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 12

(riservatezza)

- a) Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., le Parti vicendevolmente dichiarano che i dati personali acquisiti nell'ambito della presente convenzione saranno trattati in maniera lecita, corretta e trasparente, al fine di dare esecuzione alla convenzione stessa e utilizzati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione della predetta.
- b) AREU è titolare del trattamento dei dati relativi all'attività di soccorso extra-ospedaliero di emergenza urgenza (118). I rapporti in materia di trattamento dati personali tra AREU e Contraente sono disciplinati con separato atto.

Il Contraente è titolare del trattamento dei dati personali del personale afferente alla stessa. I rapporti in materia di trattamento dati personali tra AREU e Il Contraente sono disciplinati con separato atto.

- c) AREU ha nominato il proprio responsabile per la protezione dati personali contattabile all'indirizzo e-mail: dpo@areu.lombardia.it
- d) Le parti si impegnano a garantire il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle dalla vigente normativa in materia di trattamento dati personali e, in particolare, dichiarano che:
 - i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati medesimi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679;
 - il trattamento dei dati avviene tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire, elaborare e trasmettere i dati medesimi ai soggetti legittimati e viene effettuato anche nel rispetto delle disposizioni normative in materia di comunicazioni elettroniche;
- e) Nell'ambito degli interventi di soccorso, è fatto divieto ai componenti dell'équipe di soccorso di effettuare fotografie, filmati o registrazioni audio mediante l'utilizzo del dispositivo telefonico mobile personale (o di dispositivi analoghi). Al personale in servizio sui mezzi di soccorso la SOREU può richiedere di effettuare fotografie o filmati mediante l'utilizzo del dispositivo mobile assegnato da AREU; tale attività deve, in ogni caso, essere effettuata solo se richiesto dalla SOREU e con le modalità indicate dalla documentazione prescrittiva o da specifiche disposizioni di AREU. E' in ogni caso vietata la diffusione con qualunque mezzo e in qualunque forma di informazioni, immagini e documentazione relativa all'attività di soccorso.
- f) Il Contraente non deve diffondere o pubblicare sui social media notizie lesive dell'immagine di AREU e delle Istituzioni con la quale la stessa collabora.
- g) AREU mette a disposizione del Contraente, attraverso l'accesso al proprio Portale, i dati relativi agli interventi effettuati utili ai fini gestionali del Contraente.
- h) In osservanza anche a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., il personale del Contraente non può rivelare, in alcun modo e in qualsiasi forma, dati personali, informazioni o fatti di cui sia venuto a conoscenza in relazione all'attività svolta.

- i) Devono esser tempestivamente segnalati dal Contraente alla AAT di riferimento tutti i casi di smarrimento, furto, deterioramento o manomissione delle relazioni di soccorso conservate dal Contraente, nonché di divulgazione sui social media di fotografie/video inerenti gli interventi di soccorso e di relazioni di soccorso ad opera del personale del Contraente.
- j) Il Contraente è tenuto a fornire, su richiesta di AREU o della AAT di riferimento, ogni informazione, dato, notizia, documento riguardante l'attività oggetto di convenzione.

Art. 13

(corrispettivi)

- a) Al contraente verranno riconosciuti per i servizi espletati e correttamente rendicontati i seguenti corrispettivi in attuazione delle disposizioni della DGR VI/45819/1999:

- Trasporti in comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti ^(*)	lire 55.000
- Trasporti negli altri comuni (ivi compresa la percorrenza A/R di 15 km)	lire 57.000
ogni Km eccedente i 15	lire 1.300
- Trasporto contemporaneo di più pazienti per ogni paziente in aggiunta al primo e per un massimo di due	lire 18.000
- Stazionamento macchina presso P.S. eccedente i trenta minuti	lire 55.000
per ogni trenta minuti o frazione da addebitare direttamente all'AO, le norme di corretta applicazione di questa tariffa saranno oggetto di successiva comunicazione.	

(*) Per Milano si intendono anche i trasporti da/per Milano per/da H. S. Raffaele.

Che convertiti in € sono così ridefiniti:

Lire 55.000 pari ad € 28,41

Lire 57.000 pari ad € 29,44

Lire 1.300 pari ad € 0,67

Lire 18.000 pari ad € 9,30

Ai sensi dell'art. 10, comma 15, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono esenti dall'applicazione IVA *"le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da enti del Terzo settore di natura non commerciale"*.

Tutte le tariffe sopra esposte si devono ritenere comprensive di tutti i costi sostenuti per l'espletamento del servizio, anche dei costi sostenuti per le sanificazioni e per tutte le attività/beni connesse/utilizzati al/per il servizio richiesto.

Verranno invece rimborsati i costi sostenuti e dimostrati per l'acquisto di materiale di consumo per

l'utilizzo di elettromedicali quali DAE ed Elettrocardiografi, esclusivamente per Batterie DAE, Placche per defibrillazione DAE ed elettrodi ECG (se non già forniti da AREU). Nell'ipotesi di eventuali manutenzioni su propria apparecchiatura (solo DAE ed ECG) verranno rimborsati i costi, solo se autorizzati da AREU.

Qualora nel corso di validità della manifestazione d'interesse le tariffe regionali dovessero essere aggiornate, si provvederà all'adeguamento delle stesse, parimenti anche per quanto riguarda la definizione tariffaria delle Convenzioni Estemporanee Atipiche.

Art. 14

(cauzione)

- a) A garanzia delle spese sostenute direttamente da AREU, per l'attivazione e la corretta esecuzione del servizio della convenzione in oggetto, Il Contraente, all'atto della sottoscrizione digitale della convenzione presenta la cauzione di € 500,00 per tutta la durata del rapporto convenzionale, per ogni mezzo proposto per la copertura del servizio, costituita nelle modalità previste dalla Manifestazione d'interesse. Nell'ipotesi in cui il mezzo messo a disposizione sia un mezzo di Backup oppure un mezzo principale non in servizio (es. mezzi principali destinati ad attività in convenzione continuativa con impegno inferiore alle 24H), dichiarato nell'ambito delle convenzioni continuative è prevista la deroga alla presentazione della Cauzione in quanto già presentata nel contesto della continuativa.
- b) AREU provvede ad incamerare in toto la cauzione in caso di rinuncia alla convenzione senza il rispetto dei termini previsti, fatta la cancellazione dall'elenco concordata con AREU.
- c) Ulteriormente se all'atto della risoluzione, anche concordata, Il Contraente non provvedesse alla restituzione delle dotazioni fornite da AREU (apparecchiature sanitarie, attrezzature Hardware etc...), AREU provvede ad incamerare in toto la cauzione.
- d) Qualora, a fronte dell'irrogazione delle penali applicate ai sensi dell'art. 17 della presente convenzione, Il Contraente non provveda al pagamento diretto delle stesse entro 30 giorni data fattura o le stesse non vengano finanziariamente trattenute dai pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 15, le predette somme verranno trattenute dal deposito cauzionale.

A seguito del pagamento delle penali irrogate mediante trattenimento delle somme versate a titolo di cauzione, Il Contraente è tenuto a ripristinare l'ammontare originario della cauzione.

Articolo 15

(Fatturazione e pagamenti)

- a) L'emissione delle fatture trimestrali con il dettaglio dei servizi effettuati, dovrà avvenire in via posticipata, successivamente alla verifica dei servizi effettuati ed eventuali ulteriori costi come meglio precisato al precedente art. 13 ad opera dell'AAT che provvederà a comunicarli al Contraente. AREU provvederà trimestralmente ad inviare al Contraente ordinativo tramite NSO per l'emissione delle fatture.
- b) Il contraente può delegare, con apposito atto formale, all'emissione delle fatture, la propria rete di riferimento.
- c) Il pagamento avverrà a mezzo mandato - subordinatamente al parere favorevole del Direttore dell'esecuzione del contratto - entro trenta giorni dalla ricezione della fattura, nella quale dovranno essere indicati gli estremi della nota d'ordine dell'Amministrazione con la specificazione della destinazione delle forniture/servizi espletati; sulla stessa dovranno essere riportati gli estremi dell'ordine numero e data. Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto della convenzione stessa.
- d) Le eventuali penali saranno trattenute in sede di pagamento delle fatture emesse dall'aggiudicatario.
- e) Qualora non venga rispettata la scadenza contrattuale di pagamento a 30 gg. dalla data di ricevimento fattura (attestata dal Protocollo), saranno riconosciuti gli interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile.
- f) Nel caso di contestazione dell'AREU per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio, rispetto alla convenzione, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
- g) I pagamenti verranno eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge n.136 del 13.08.2010, pena la nullità assoluta del contratto.
- h) Ai fini della corretta emissione e trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio, oltre a fare riferimento alla documentazione ufficiale reperibile al sito www.fatturapa.gov.it, si precisa che il codice univoco dell'Ufficio dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza, destinatario del ricevimento delle fatture elettroniche è il seguente: YEEBM3, reperibile al sito www.indicepa.gov.it.
- i) Inoltre si comunica che si ritengono ulteriormente obbligatori, con conseguente rifiuto della fatturazione che dovesse risultarne priva dei seguenti riferimenti:

- all'ordine inviato;
 - la chiara descrizione delle forniture di servizi.
- j) Il Contraente si impegna a garantire la corretta applicazione del rapporto convenzionale e ad attestare la correttezza amministrativa, fiscale di tali documenti provvedendo ad emettere, sotto propria responsabilità, specifica attestazione da inserire nella nota di addebito.
- k) Il Contraente può contestare per iscritto ad AREU, il mancato riconoscimento e/o discrepanze rispetto alle prestazioni erogate, esplicitando le proprie ragioni di fatto e di diritto.

Articolo 16 (controlli)

A) Controllo dell'attività

Le attività del soccorso e trasporto sanitario urgenza emergenza effettuate nell'ambito della presente convenzione sono soggette a controllo da parte della AREU anche attraverso le sue articolazioni.

L'AREU, ove riscontrasse, direttamente o su segnalazione, anomalie rispetto alle modalità stabilite dalla presente convenzione e/o alle disposizioni impartite dalla SOREU, le comunica formalmente al Contraente.

La Presidenza o il legale rappresentante del Contraente dovrà fornire, entro 7 giorni lavorativi dalla contestazione, idonea documentazione atta a garantire la soluzione dell'inadempimento rilevato e/o produrre dati, informazioni o documenti richiesti, fermo restando l'applicazione delle penali oltre all'eventuale azione per il risarcimento dei danni derivati.

B) Controlli su personale, mezzi e dotazioni

L'AREU può, in relazione al servizio in essere, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite proprio personale, verificare il rispetto di quanto previsto per quanto attiene il personale, i mezzi e le relative dotazioni (in termini di presenza, funzionalità ed affidabilità), i luoghi di stazionamento, la tempistica delle attese in Pronto Soccorso, la documentazione sanitaria relativa al soccorso, stilando un rapporto di ispezione controfirmato dal personale di servizio, presente in loco, al quale viene contestualmente rilasciata copia anche in formato elettronico.

C) Controlli sulla sede operativa

AREU, previo accordo con il legale rappresentante del Contraente, può effettuare visite alle sedi operative per verificare il rispetto di quanto definito dalla presente convenzione, stilando un verbale di ispezione controfirmato dal personale del Contraente presente in sede, al quale viene

contestualmente rilasciata copia, su supporto cartaceo o elettronico.

AREU si riserva la facoltà di effettuare i controlli e le verifiche che ritenga opportuni a garanzia del servizio oggetto della convenzione.

Il Contraente si impegna a:

- fornire la documentazione necessaria per i controlli di carattere amministrativo ed operativo relativi alla presente convenzione
- istruire il personale amministrativo al fine di una puntuale predisposizione delle rendicontazioni dei servizi effettuati e ad assicurare la corretta rilevazione analitica dei dati contabili.

Articolo 17

(penali)

Nell'ambito delle indagini che AREU, anche attraverso le sue articolazioni, compie sulla completezza e regolarità della documentazione presentata dal Contraente la stessa ha il potere di rilevare e contestare le infrazioni indicate nella tabella sottostante.

Infrazioni in materia di "Comportamento" da applicarsi al verificarsi del singolo evento

N.	INFRAZIONE	1° SANZIONE	DALLA SECONDA SANZIONE IN POI
1	Interruzione operativa del servizio non "comunicata" alla SOREU	€ 250,00	€ 750,00
2	Mancata esposizione dei contrassegni forniti da AREU	€ 250,00	€ 250,00
3	Partenza del mezzo di soccorso dal luogo di stazionamento con un ritardo superiore a un minuto rispetto ai tempi di attivazione indicati in convenzione	€ 250,00	€ 500,00
5	Mancata trasmissione dei documenti e dei dati alla AAT/SOREU salvo deroghe da AREU	€ 200,00	€ 400,00
6	Mancata osservanza di quanto previsto in materia di Privacy dalla presente convenzione e dalla normativa vigente	€ 400,00	€ 800,00

N.	INFRAZIONE	1° SANZIONE	DALLA SECONDA SANZIONE IN POI
7	Mancata esposizione tesserino identificativo individuale e/o targhetta	€ 100,00	€ 100,00
8	Utilizzo logo AREU su mezzi non previsti dalla presente convenzione	€ 50,00	€ 100,00
9	Diffusione pubblicitaria e non del proprio riferimento telefonico come referente diretto dell'Emergenza Sanitaria	€ 1.000,00	€ 2.000,00
10	Mancato aggiornamento del portale relativo all'elenco del personale in servizio sui mezzi convenzionati	€ 500,00	€ 1.000,00
11	Presenza sul mezzo di soccorso di un numero di soccorritori inferiore a quello previsto	€ 1.500,00	€ 3.000,00
12	Impiego dei dispositivi acustici e luminosi senza autorizzazione della SOREU	€ 1.000,00	€ 2.000,00
13	Mancata osservanza delle indicazioni impartite dalla SOREU in funzione della gravità dell'inadempienza	Da € 50,00 a € 500,00	Da € 100,00 a € 1.000,00
14	Stazionamento dei mezzi presso luoghi differenti da quelli attribuiti o comunicati alla SOREU	€ 250,00	€ 500,00

Rilevata l'infrazione, AREU, anche attraverso le sue articolazioni, procede a contestare la stessa per iscritto al Contraente dando un termine non inferiore a 7 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Decorso il termine indicato senza che Il Contraente abbia presentato le proprie controdeduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU, anche attraverso le sue articolazioni, irroga le sanzioni.

Infrazioni in materia di Documentazione, Mezzi di Soccorso e Personale

Costituiscono, altresì, infrazioni rilevabili e contestabili dalla AAT di riferimento le seguenti ipotesi:

N.	INFRAZIONE	1° SANZIONE	DALLA SECONDA SANZIONE IN POI
15	Mancata compilazione della relazione di soccorso MSB e/o mancato inserimento dei dati nell'applicativo informatico reso disponibile da AREU	€ 400,00	€ 800,00
16	Smarrimento, furto, scarto, deterioramento, manomissione delle relazioni di soccorso conservate dall' Contraente, non segnalato alla AAT. Nota: per "manomissione" si intende la modifica della copia della relazione di soccorso MSB successivamente alla consegna dell'originale alla Struttura ospedaliera di destinazione della persona soccorsa	€ 1000,00	€ 2000,00
17	Divulgazione sui social media di fotografie/video inerenti gli interventi di soccorso e di relazioni di soccorso.	€ 500,00	€ 2000,00
18	Assenza dei requisiti richiesti per il personale del mezzo di soccorso in relazione a: - Certificazione; - Età;	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 5.000,00 per violazione.	
19	Mancanza di apparecchiature o attrezzature sui mezzi di soccorso	in relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 per violazione	
20	Gravi omissioni e negligenze nell'esecuzione del soccorso (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: nel trasporto pazienti, nel comportamento dell'équipe	in relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali	

N.	INFRAZIONE	1° SANZIONE	DALLA SECONDA SANZIONE IN POI
	ecc.) o comunque delle indicazioni di AREU direttamente o per il tramite della AAT e SOREU	reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 5.000,00 per violazione e comunque AREU è mallevata da ogni responsabilità per la condotta degli operatori	

Mancato rispetto della normativa vigente sul lavoro subordinato e/o sul volontariato, in particolare:

N.	INFRAZIONE	SANZIONE
21	Impiego di personale dipendente e volontario in violazione delle norma vigenti in materia rilevato direttamente e/o a seguito di segnalazione	In relazione alla gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse, verranno applicate penali da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 10.000,00 per violazione. Le sanzioni potranno essere applicate solo successivamente all'esito dell'istruttoria da parte dell'autorità competente ed in caso di massima gravità saranno causa di risoluzione

Qualsiasi ulteriore violazione delle disposizioni di selezione e di ulteriori norme vigenti, anche sopravvenute, può comportare l'applicazione di penali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità dell'infrazione rilevata e tenendo conto, altresì, di eventuali reiterazioni delle stesse.

al compimento di ognuna delle infrazioni come sopra descritte (comportamento, personale, dotazione dei mezzi, tutela del lavoratore e del volontario ecc.) AREU, anche attraverso le sue articolazioni, contesta per iscritto la violazione all'I Contraente concedendo un termine di 7 giorni per la produzione delle controdeduzioni. In relazione alla gravità della violazione contestata, AREU può sospendere immediatamente il rapporto convenzionale. La sospensione avrà durata minima di 7 giorni lavorativi, termine per la produzione delle controdeduzioni. Nel corso del periodo di

sospensione AREU imputa al Contraente gli eventuali costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.

Decorsi i 7 giorni lavorativi senza che Il Contraente abbia prodotto le proprie deduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU può diffidare Il Contraente ad adempiere, sanando le irregolarità contestate, entro un termine perentorio, non inferiore a 15 giorni lavorativi dalla notifica della predetta comunicazione. Durante il predetto periodo di tempo, la convenzione rimane sospesa e AREU imputa al Contraente gli eventuali costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.

Se, entro il termine indicato nella diffida ad adempiere, Il Contraente non provvede a sanare le irregolarità contestate e, di conseguenza, non ripristina la piena funzionalità e correttezza del rapporto convenzionale, la convenzione si considera risolta di diritto ai sensi dell'art. 1458 c.c., ferma restando l'eventuale azione per il risarcimento danni derivati.

In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto convenzionale Il Contraente è tenuto a restituire, , nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione della risoluzione tutte le attrezzature e le apparecchiature ricevute in uso da AREU, anche mettendo a disposizione il veicolo sulle quali le stesse sono state collocate.

Articolo 18

(Ipotesi di attivazione della clausola risolutiva espressa)

Le parti convengono e stipulano la seguente clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.: la convenzione è da intendersi automaticamente risolta, pertanto il contraente viene escluso dall'elenco regionale, nel caso in cui le prestazioni non vengano adempiute secondo le modalità previste e, in particolare, si verifichino le situazioni di seguito riportate:

- Falsità in atti e/o documentazione prodotta;
- Gravi e fraudolenti scorrettezze (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: la presenza in servizio di tutto l'equipaggio di un MSB senza certificazione o per dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto convenzionale);
- Ingiustificate e gravi inosservanze delle disposizioni di servizio impartite dalla SOREU con contestazione della medesima o di diversa infrazione per più di 3 volte nei 12 mesi successivi alla prima contestazione;
- Nel corso del medesimo anno solare siano contestate al Contraente più di 6 infrazioni, anche di natura eterogenea tra loro;

- Nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale, nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore
- Qualora Il Contraente richieda all'utente il pagamento della prestazione in violazione alla normativa vigente;
- Qualora Il Contraente richieda o percepisca dal Servizio Sanitario Regionale rimborsi per attività non eseguite, salvo che tale operato sia riconducibile ad un documentato errore;
- Qualora Il Contraente subappalti in tutto o in parte l'attività.

In relazione alla gravità della violazione contestata, AREU può sospendere immediatamente il rapporto convenzionale. La sospensione, comunicata per iscritto e dettagliatamente motivata, avrà durata minima di 7 giorni, termine per la produzione delle controdeduzioni. Nel corso del periodo di sospensione l'AREU imputa al Contraente gli eventuali costi sostenuti per garantire la continuità del servizio con altro soggetto.

Decorsi i 7 giorni lavorativi senza che Il Contraente produca le proprie deduzioni o in caso di mancato accoglimento delle stesse, AREU provvede ad esercitare il diritto potestativo conferito dal presente articolo, comunicando al Contraente, tramite PEC, che intende avvalersi della clausola predetta e risolvere il contratto; tale comunicazione produce, una volta pervenuta all'Contraente, lo scioglimento automatico della convenzione, ferma restando l'eventuale azione per il risarcimento dei danni derivati.

La presente clausola è da considerarsi come parte integrante della presente convenzione.

In tutte le ipotesi di risoluzione del rapporto convenzionale Il Contraente è tenuto a restituire, nel termine di 10 giorni lavorativi consecutivi dalla comunicazione della risoluzione tutte le attrezzature e le apparecchiature ricevute in uso da AREU, anche mettendo a disposizione il veicolo sulle quali le stesse sono state collocate.

Articolo 19

(Recesso dalla Convezione e cancellazione dall'elenco)

Qualora Il Contraente non riesca più a provvedere al mantenimento del servizio, per documentate e obiettive difficoltà organizzative e gestionali, può presentare richiesta di recesso dalla convenzione in oggetto e di cancellazione dall'elenco regionale. La richiesta deve essere presentata per iscritto tramite PEC indirizzata ad AREU, almeno 5 giorni naturali e consecutivi, prima dell'interruzione del servizio ed indicare, in modo specifico e documentato, le obiettive difficoltà organizzative e gestionali che impediscono la corretta erogazione del servizio.

Articolo 20
(polizze assicurative)

In riferimento alle disposizioni legislative in materia è fatto obbligo al Contraente di stipulare, oltre alle coperture assicurative previste dalla normativa vigente per il personale dipendente, ulteriori polizze:

- per la responsabilità civile terzi e responsabilità civile operatori in relazione allo svolgimento della propria attività esercitata dal personale volontario ove presente (compreso personale che presti servizio civile);
- per gli infortuni e le malattie del personale volontario ove presente (compreso personale che presti servizio civile) derivanti dall'espletamento del servizio, compreso l'eventuale *rischio in itinere*.

Le predette polizze dovranno richiamare l'espressa rinuncia da parte dell'Assicuratore di rivalersi nei confronti di AREU (ex art. 1916 codice civile).

Nel caso in cui gli eventuali danni subiti da personale sopraindicato non fossero coperti dalle polizze stipulate, Il Contraente dichiara espressamente di manlevare AREU da qualsiasi responsabilità.

Articolo 21
(controversie)

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra Il Contraente, AREU, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, Il Contraente sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione del medesimo, senza poter in alcun modo sospenderlo o ritardarlo, fatte salve le ipotesi di sospensione disposte da AREU come disciplinate dai precedenti articoli.

Articolo 22
(durata)

La convenzione ha durata, a decorrere dal fino al (data di scadenza dell'avviso della manifestazione d'interesse indicata su Sintel).

E' facoltà di AREU di prorogare la presente convenzione sino ad un massimo di ulteriori due anni conformemente alla proroga della manifestazione d'interesse.

E' facoltà di AREU, in caso di ridefinizione delle modalità di effettuazione del servizio di soccorso in Regione Lombardia, risolvere la convenzione con un preavviso al Contraente di almeno un mese.

Articolo 23

(spese)

Tutte le pratiche e le conseguenti spese per la concessione di autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio sono a carico del Contraente.

Sono pure a carico dello stesso le eventuali spese della presente scrittura ed accessorie, compresi gli oneri fiscali (imposta di bollo, imposta di registro ricorrendo il caso d'uso, ecc.) fatto salvo esenzioni previste dalla normativa specifica in materia.

Articolo 24

(Piano di prevenzione della corruzione- Codice di comportamento)

Le Parti sono tenute, in virtù della presente convenzione, al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (tutti visibili e consultabili, se adottati, sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Articolo 25

(norme di rinvio)

Lo svolgimento delle attività di soccorso e trasporto sanitario di emergenza urgenza sono regolate oltre che da quanto precedentemente previsto anche dai "regolamenti e documenti attuativi aziendali ex D.G.R. n. IX 1964 del 06.07.2011" soccorso sanitario extraospedaliero – aggiornamento DD.G.R. n. VI/37434 del 17.7.1998, n. VI/45819 del 22.10.1999, n. VII/16484 del 23.2.2004 e n. VIII/1743 del 18.1.2006" – provvedimenti", adottati con deliberazione n. 165 del 09 settembre 2011, e loro s.m.i, DGR X/ 5165 del 16.05.2016 e D. lgs. 117/2017 (ove applicabile).

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione i seguenti documenti presentati per la selezione:

Allegato n°1 "Caratteristiche specifiche Convenzione Estemporanea"

Milano, _____

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

il Direttore Generale p.t. _____

Per _____ l'OdV)/La _____ Cooperativa _____ /La _____ Società

il Legale Rappresentante p.t. _____

Approvazione specifica ex artt. 1341 e 1342 codice civile.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti espressamente concordano ed espressamente approvano per iscritto le seguenti clausole:

- Art. 14 "cauzione";
- Art. 17 "penali";
- Art. 18 "ipotesi di attivazione della clausola risolutiva espressa";
- Art. 19 "recesso dalla convenzione e cancellazione dall'elenco";
- Art. 21 "controversie".

Milano,

Data della sottoscrizione digitale

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)

il Direttore Generale p.t. _____

Per l'OdV)/La Cooperativa /La Società (ovvero soggetti delegati)

il Legale Rappresentante p.t. _____